

Allegato "B" al n. 79094/23300 di rep.

STATUTO della

"Associazione Ts'ai Lun 105"

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una Associazione, ai fini e per gli effetti dell'art. 36 e seguenti del codice civile denominata

"Associazione Ts'ai Lun 105"

o, più brevemente, "Ts'ai Lun 105"

con sede nel Comune di Milano.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 3 - Scopo e Attività

Il nome dell'Associazione rimanda all'alto funzionario cinese Ts'ai Lun vissuto sotto la dinastia Han cui è tradizionalmente attribuita l'invenzione della carta e del suo procedimento di preparazione nel 105 d.C.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere ed incentivare la conoscenza delle tecniche di produzione dei libri destinati alla primissima infanzia - comunemente detti libri-gioco - la cui caratteristica è quella di essere realizzati in cartone e di contenere fustellature, piegature ed incastri ottenuti con macchine ad alta tecnologia cartotecnica. Più in generale l'Associazione persegue ogni attività che mantenga vivo lo studio della storia della cartotecnica, della letteratura e dell'illustrazione per bambini e ragazzi.

Strumento principale dell'attività dell'Associazione sarà quello di finanziare una o più **Borse di studio** ogni anno fino all'esaurimento del fondo disponibile, nei limiti della disponibilità del Bilancio e del Patrimonio dell'associazione, da assegnare a soggetti che abbiano conseguito un diploma o una laurea o comunque un'esperienza scolastica e professionale formativa in ambiti coerenti con gli scopi dell'Associazione e che a tal fine siano stati individuati e selezionati come più oltre indicato all'art. 14.

Oltre a quanto sopra indicato l'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale potrà svolgere anche altre attività consistenti, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, nel:

- mettere gratuitamente a disposizione il tempo e le conoscenze dei propri soci per campagne di sensibilizzazione, di formazione ed informazione nell'ambito del proprio scopo;
- individuare - sotto la responsabilità e la direzione del Presidente del Consiglio direttivo - uno o più collaboratori, anche non volontari ed individuati anche fuori degli associati, per la promozione e la diffusione del progetto dell'associazione - Borse di studio di cui all'art. 14, *in primis* - presso tutte le istituzioni che si occupano della formazione di giovani da avviare all'industria cartotecnica applicata all'editoria. Tale promozione è perseguibile anche attraverso i media - cartacei e on line (Internet, social, etc.) - o con qualsiasi altro mezzo all'uopo individuato;
- organizzare, direttamente o indirettamente, o anche solo partecipare a meeting, eventi, spettacoli, intrattenimenti al fine di raccogliere fondi o sponsorizzazioni, interamente destinati ai progetti di cui sopra;
- collaborare con altri Enti ed Istituzioni anche internazionali, pubbliche e

private, che condividano lo scopo dell'associazione.

ART. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative versate dagli associati;
- contributi da chiunque effettuati;
- donazioni legati, eredità, lasciti e ogni altra entrata che avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.

ART. 5 - Bilancio

L'anno finanziario dell'associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun anno finanziario il consiglio direttivo predispone il bilancio, che deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o all'incremento del patrimonio dell'associazione.

In ogni caso è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il bilancio, una volta approvato, dovrà essere inviato entro i successivi quindici giorni per via elettronica agli indirizzi di posta elettronica che gli associati hanno indicato all'Associazione al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.

ART. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il loro esercizio.

ART. 7 – Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli associati, e può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione, purchè in Italia.

Ogni associato ha diritto a un voto, e può farsi rappresentare in assemblea esclusivamente da un altro associato (che non sia membro del consiglio direttivo) conferendogli delega scritta, anche trasmessa via mail. Nessuno può rappresentare in assemblea più di cinque associati.

L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo:

- ogni volta che ne ravvisi la necessità;
- quando ne è fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati;
- in ogni caso almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale).

La convocazione deve essere effettuata mediante affissione del relativo avviso presso la sede dell'associazione, e contestuale invio dello stesso a ciascuno degli associati mediante lettera, telegramma, o posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno la metà degli associati in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

In entrambi i casi l'assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti

dei presenti. I membri del consiglio direttivo non hanno voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati e della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di audio e/o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario, anch'esso designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario (o dal presidente e da un notaio, se il verbale è stato redatto da questi).

I verbali (anche quelli redatti per atto pubblico) devono essere trascritti in un apposito libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo (che delegherà il compito a uno dei suoi componenti).

ART. 8 – Funzioni dell'Assemblea degli associati

L'assemblea ha il compito di:

- nominare i componenti del consiglio direttivo, determinandone il numero;
- deliberare sugli indirizzi e le direttive di ordine generale per l'attività dell'associazione nel pieno rispetto dello scopo dell'Associazione;
- approvare il bilancio predisposto dal consiglio direttivo;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sulla responsabilità dei membri del consiglio direttivo;
- deliberare sull' eventuale scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- deliberare sugli altri oggetti elencati nella convocazione della stessa.

ART. 9 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è costituito da tre a sette membri, non necessariamente scelti tra gli associati.

La determinazione del loro numero e la loro nomina, effettuati per la prima volta nell'atto costitutivo, competono successivamente all'assemblea.

Il consiglio direttivo dura in carica per il tempo determinato al momento della nomina (può essere nominato anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni). In mancanza di tale determinazione esso dura in carica tre esercizi.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio direttivo è stato ricostituito.

I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.

Nel caso di dimissioni, decesso o altro grave impedimento (tale giudicato dallo stesso consiglio direttivo) di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, ferma restando la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea, il consiglio direttivo può, per cooptazione, nominare i sostituti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Qualora l'impedimento riguardi il presidente, la convocazione del consiglio direttivo per la sua sostituzione spetta ad ogni altro componente dello stesso.

Se l'impedimento o gli impedimenti riguardano la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea, per la loro sostituzione deve essere convocata senza indugio quest'ultima. A tale convocazione provvede il consigliere più anziano d'età tra quelli rimasti in funzione.

Il consiglio direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione, purchè in Italia o in altro paese dell'Unione Europea.

Ogni consigliere ha diritto a un voto. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è convocato dal suo presidente:

- ogni volta che ne ravvisi la necessità;
- quando ne è fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno due consiglieri.

Qualora il presidente non provveda entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, il consiglio direttivo può essere convocato da qualunque altro componente dello stesso.

La convocazione deve essere fatta mediante invio del relativo avviso a ciascuno dei consiglieri a mezzo lettera, telegramma, o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

In mancanza di tali formalità il consiglio direttivo si reputa comunque regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti i consiglieri in carica.

Il consiglio direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal suo presidente o, in mancanza, dal consigliere designato dagli intervenuti. Il presidente della riunione è assistito da un segretario, anch'esso designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

I verbali devono essere trascritti in un apposito libro delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio direttivo tenuto a cura del consiglio medesimo, che delegherà il compito a uno dei suoi componenti.

ART. 10 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, con facoltà di conferire tali poteri, per determinati atti o categorie di atti, alle persone da esso designate. Se le persone designate sono consiglieri, ad esse spetta anche la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, a firma libera, nei limiti dei poteri loro conferiti.

In particolare il consiglio direttivo ha il compito di:

- formulare gli indirizzi e le direttive di ordine generale per l'attività dell'associazione;
- approvare l'adesione ai progetti segnalati dai soci, di cui all'*art. 3. Scopo e Attività* del presente statuto;
- nominare la Commissione preposta alle Borse di Studio di cui al successivo *art.14. Borse di Studio* e stabilire le caratteristiche che debbano avere i partecipanti al Bando, nel pieno e completo rispetto dello scopo dell'Associazione;
- sovrintendere all'emanazione dei Bandi pubblici delle Borse di studio e al loro svolgimento e procedere alla proclamazione dei rispettivi vincitori;
- stabilire l'entità della quota associativa annua (determinata per la prima volta nell'atto costitutivo), nonché modalità e termini del relativo pagamento;
- deliberare l'accettazione di nuovi associati e la loro eventuale esclusione;
- gestire il Patrimonio dell'Associazione e tenere aggiornati tutti i libri contabili necessari, anche delegando a ciò uno dei suoi componenti e/o altra persona esterna ad esso, e redigere una relazione semestrale sulla situazione del Patrimonio stesso;
- predisporre il bilancio annuale;
- tenere, curandone l'aggiornamento, i libri delle riunioni e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo, il libro degli associati, delegando a ciò uno dei suoi componenti;
- deliberare, se opportuno, regolamenti interni per l'esecuzione del presente statuto e/o per il funzionamento dell'associazione.

ART. 11 - Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione

Il consiglio direttivo nomina il proprio presidente, che è anche il presidente dell'associazione.

La prima volta egli è nominato nell'atto costitutivo.

Il presidente dura in carica per il tempo in cui rimane in carica l'intero consiglio direttivo, ed è rieleggibile.

ART. 12 - Funzioni del Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio, a firma libera.

In particolare egli ha il compito di convocare e presiedere le assemblee degli associati e del consiglio direttivo, e di dare esecuzione alle loro deliberazioni.

ART. 13 - Diritti ed obblighi degli associati e condizioni per la loro ammissione

Possono associarsi tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

La domanda di adesione, controfirmata da due associati, deve essere accettata con deliberazione del consiglio direttivo, valutata l'idoneità del soggetto interessato al perseguimento degli scopi dell'associazione. L'eventuale rifiuto deve essere motivato.

La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, fermi restando il diritto di recesso dell'associato e la facoltà dell'associazione di deciderne l'esclusione.

Il recesso dell'associato deve risultare da comunicazione in forma scritta, trasmessa all'associazione anche a mezzo lettera o posta elettronica, e ha effetto immediato.

L'esclusione dell'associato può essere decisa dal consiglio direttivo con delibera motivata e per gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 2, cod. civ., e in ogni caso per i seguenti:

- inosservanza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- mancato versamento della quota associativa annua, ancorché regolarmente messo in mora dal consiglio direttivo;
- inadempimento dei generali obblighi di collaborazione;
- promozione o compimento, anche indirettamente, di iniziative rivolte ad ostacolare l'attività dell'associazione, o a gettare discredito sulla stessa o sui suoi aderenti.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

Ogni associato maggiore di età ha diritto di voto in assemblea; può consultare in ogni momento i libri dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, nonché il libro degli associati, e chiederne altresì, a proprie spese, degli estratti; può partecipare alle attività sociali.

Ogni associato deve pagare la quota associativa annua determinata dal consiglio direttivo (e, per la prima volta, nell'atto costitutivo); deve rispettare le altre disposizioni del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'associazione; deve collaborare per il perseguimento degli scopi della stessa.

Ogni associato è tenuto a comunicare al Consiglio direttivo il proprio indirizzo di posta elettronica da considerare a tutti gli effetti l'indirizzo dove far pervenire, da parte dell'associazione, tutte le comunicazioni di cui al presente statuto (nessuna esclusa), e a trasmettere con tempestività allo stesso consiglio gli eventuali aggiornamenti dello stesso.

ART. 14 – Borse di Studio

Il Consiglio direttivo dovrà ogni anno, entro il mese di gennaio, emanare un Bando pubblico per l'assegnazione delle Borse di studio così come indicato all'art. 10 che precede, determinandone nel contempo l'importo nel rispetto di quanto indicato all'art. 3. *Scopo e Attività* del presente Statuto.


Il Bando pubblico sarà rivolto in particolare a studenti residenti in Italia che abbiano conseguito o stiano conseguendo una laurea ad indirizzo artistico o tecnico, o abbiano conseguito un diploma in tali materie o abbiano frequentato o stiano frequentando un master o un corso para-universitario in ambiti coerenti con le finalità della borsa di studio.

Il testo del Bando pubblico dovrà essere oggetto di apposita approvazione da parte del Consiglio Direttivo e verrà riportato integralmente fra i verbali del Consiglio medesimo.

La selezione annuale degli studenti destinatari delle borse di studio sarà fatta da una Commissione costituita da almeno tre membri fra cui:

- il Presidente dell'Associazione;
- il rappresentante dell'azienda cartotecnica presso cui si svolgerà l'attività di formazione;

Carlo Gato



Luca Ferraro

Luca Orsi

Alessandra Bernini

Stefano Roviati

Chiara Bittani

Francesca Spasola

- altre persone a ciò individuate e nominate annualmente dal Consiglio Direttivo così come indicato all'art. 10 che precede;

I membri della Commissione, possono essere riconfermati e decideranno a maggioranza semplice; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

ART. 15 - Estinzione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

E' escluso, ai sensi dell'art. 2500-octies, comma 3, cod. civile, che l'associazione possa trasformarsi in società di capitali.

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività della stessa protratta per oltre due anni.

Verificatasi una causa di scioglimento, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

Qualunque sia stata la causa dello scioglimento, una volta terminata la liquidazione il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che dovessero insorgere tra i componenti dei diversi organi dell'associazione, o tra associati, o tra gli uni o gli altri, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L'arbitro unico procederà in via irrituale e secondo equità.

ART. 17 - Norme applicabili

Per quanto non è previsto nel presente statuto si applicano le norme del libro I, titolo II, del codice civile, nonché quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche e integrazioni.

VISTO PER L'ALLEGAZIONE.

Milano, li 10 marzo 2017.

Dona Ferrea

Paolo Orsi

Sebastiano Martini

Messulpoiane

Chiara Bortani

Andreina Spessa

Domènico Ferris

Luigi...

